

# Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2015<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 21 giugno 1996<sup>2</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

#### *Art. 17 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura.

#### <sup>3</sup> *Abrogato*

#### *Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> L'imposta è restituita integralmente o in parte per i carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.

<sup>1ter</sup> La parte d'imposta destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita integralmente o in parte per il carburante impiegato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste. Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi; stabilisce inoltre le condizioni che determinano la restituzione parziale della parte d'imposta.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2015 1951

<sup>2</sup> RS 641.61

